Contents

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA
3. RESPONSABILITÀ
4. OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE
5. CANALI
6. RITORSIONI E DATA PRIVACY
7. GESTIONE DEL CASO
8. VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DEI CASI
9. DATA RETENTION
10. APPLICAZIONE DI QUESTA POLITICA DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ DI COMER INDUSTRIES
11. DEFINIZIONI
12. ALLEGATI

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

In Comer Industries ci impegniamo a rispettare le leggi vigenti, nonché i principi e i regolamenti.
Comer Industries promuove la cultura dello *speak up*, cioè la libertà di interpellare, in ottica di confronto, colleghi e/o superiori gerarchici nel caso in cui si ritenga opportuno o necessario manifestare dubbi o preoccupazioni, esporre problemi al fine di migliorare il lavoro all'interno dell'organizzazione.
Il presente strumento normativo regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque, *stakeholder*, persone di Comer Industries e altri soggetti terzi, inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.
La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di Comer Industries.
Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente, autonomo ed accessibile a tutti.

Inoltre, tutti i casi ricevuti attraverso i canali disponibili saranno tracciati fino alla completa conclusione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e la sua adozione ed attuazione è pertanto obbligatoria per tutte le Società di Comer Industries nel mondo, incluse tutte le eventuali consociate ed affiliate.
Questa Policy si applica a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti e i membri del Consiglio di amministrazione, nonché ai *business partners* di Comer Industries (vale a dire fornitori, consulenti, clienti e qualunque altro soggetto terzo che intrattenga rapporti contrattuali con Comer Industries), ovunque si trovino e, in generale, ogni altro stakeholder esterno di Comer Industries.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

È facoltà di ogni società di Comer Industries, tenuta all'adozione della presente procedura, adottare regole diverse o ulteriori rispetto a quelle previste nella presente procedura, anche in ragione del contesto normativo di riferimento.
In ogni caso, sono da intendere come inderogabili i principi e le regole oggetto di previsione legislativa, tra cui quelli concernenti la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di costui per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

La presente procedura entra in vigore per Comer Industries alla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Capogruppo.

3. RESPONSABILITÀ

Le segnalazioni ricevute sono inoltrate, in base al luogo di provenienza, alle funzioni competenti a gestirle, espressamente autorizzate ed appositamente formate.
Solo le funzioni autorizzate a questo scopo condurranno indagini relative alle segnalazioni ricevute.

4. OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione tutti i comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico di Gruppo, dal Codice di Condotta fornitori, da leggi, norme e regolamenti, nonché dall'assetto procedurale interno vigente in Comer Industries.

La segnalazione può pervenire anche in forma anonima.
In ogni caso, tuttavia, le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e contenere tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.
Pertanto, è importante che il segnalante:

- riporti, in modo chiaro, completo e circostanziato, dove e quando sono accaduti i fatti segnalati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

5. CANALI

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate, ha la possibilità di effettuare una segnalazione utilizzando il portale web di comunicazione.
Si tratta di uno strumento di *whistleblowing* conforme alle *best practices* e alle politiche di *compliance* etica che prevede un canale dedicato e sicuro per la segnalazione di violazioni etiche.
Questo canale è gestito da una società esterna indipendente, che ha il mandato vincolante di proteggere l'identità di tutti coloro che utilizzano il portale.
Questo portale utilizza sistemi di crittografia che assicurano la riservatezza del segnalante, del segnalato e delle informazioni contenute nella segnalazione.
Tutte le informazioni ricevute saranno gestite in assoluta riservatezza, in conformità con le norme di legge vigenti.

L'indirizzo web di accesso al portale di segnalazione è: **comerindustries.whistlelink.com**.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Tramite il portale è prevista la possibilità per il segnalante non anonimo di richiedere anche un incontro diretto, da fissarsi entro un termine ragionevole.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio o chiarimento sui canali di comunicazione è possibile contattare la funzione Global Compliance: compliance@comerindustries.com.

6. RITORSIONI E DATA PRIVACY

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in modo confidenziale.
La segnalazione è sicura e Comer Industries proteggerà sempre la persona che ha effettuato la segnalazione da qualsiasi tipo di ritorsione se segnalata in buona fede.
Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi presenta una segnalazione in buona fede sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.
È altresì garantita la conformità del portale alle leggi vigenti sulla Privacy dei dati; inoltre, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni effettuate ai sensi della presente Policy avrà luogo, in quanto compatibili, in conformità alla normativa vigente ed alle procedure aziendali in materia di tutela dei dati personali.

7. GESTIONE DEL CASO

Tutte le segnalazioni ricevute attraverso il portale di segnalazione disponibili creeranno un numero di protocollo e saranno esaminate.
Un segnalante sarà in grado di richiedere informazioni, fornire maggiori dettagli o seguire il progresso di un caso accedendo al portale.

8. VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DEI CASI

Le segnalazioni saranno investigate a livello regionale da addetti formati ed esperti in materia, in modo da garantire la massima riservatezza.

9. DATA RETENTION

I dati trattati in conformità alla presente Policy saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario per soddisfare le finalità della Policy, in conformità con le leggi locali.

10. APPLICAZIONE DI QUESTA POLITICA DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ DI COMER INDUSTRIES

Questa Policy si pone come riferimento per tutte le società di Comer Industries.
Qualora le leggi locali impongano obblighi normativi più stringenti in materia, dovrà essere predisposta una Policy locale in linea simile a questa Policy ed in linea con i principi in questa contenuti.

11. DEFINIZIONI

Buona fede: la genuina convinzione che esista una potenziale violazione del Codice Etico di Gruppo, del Codice di Condotta fornitori, o che sia stata posta in essere una cattiva condotta. Una segnalazione resa in buona fede deve essere completa e accurata.
Codice di Condotta fornitori: esprime il minimo insieme di requisiti in tema di: a) lavoro e diritti umani, b) etica aziendale, c) salute e sicurezza, d) ambiente che qualunque fornitore o chiunque lavori in nome o per conto dei fornitori, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti, consulenti, appaltatori, tirocinanti, lavoratori temporanei devono soddisfare per avviare e mantenere rapporti duraturi con Comer Industries.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Codice Etico di Gruppo: adottato dal Gruppo, è un documento che stabilisce i principi ovvero i valori fondamentali che esprimono l'impegno di Comer Industries all'integrità nella condotta aziendale e personale.
Gruppo: il Gruppo Comer, composto da Comer Industries S.p.A. e dalle società del Gruppo (di seguito anche "Comer Industries").
Ritorsione: qualsiasi azione negativa intrapresa contro una persona per aver segnalato un problema o una condotta scorretta in buona fede o aver collaborato a una indagine. Tali azioni includono minacce, intimidazioni, esclusione dagli eventi che coinvolgono il team, molestie, discriminazioni, limitazione delle opportunità di carriera, riallocazione, feedback negativo sulle prestazioni indipendentemente dalle reali carenze di rendimento o licenziamento.

Segnalante: si intende il soggetto che effettua la Segnalazione sia esso dipendente (incluso il top management), collaboratore, componente degli organi sociali, terzo (partner, cliente, fornitore, consulente, ecc.) e, in generale, chiunque sia in relazioni d'affari con Comer Industries.
Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione riservata: quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.
Segnalazione illecita: segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza.
Segnalazione circostanziata/verificabile: segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società/aree/persone/unità/enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.
Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Soggetti segnalati: chiunque sia il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
Soggetti Terzi: controparti contrattuali di Comer Industries, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'Azienda. [a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con Comer Industries rapporti contrattuali (ad es. società di *outsourcing*, società di somministrazione e dipendenti somministrati)].
Stakeholder: tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

12. ALLEGATI

ATT 1 – PI 7.4 04 LA DISCIPLINA ITALIANA

ATT 2 – PI 7.4 04 ELENCO DELLE VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

ALLEGATO 1 – LA DISCIPLINA ITALIANA

DEFINIZIONI

Codice di Condotta fornitori: esprime il minimo insieme di requisiti in tema di: a) lavoro e diritti umani, b) etica aziendale, c) salute e sicurezza, d) ambiente che qualunque fornitore o chiunque lavori in nome o per conto dei fornitori, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti, consulenti, appaltatori, tirocinanti, lavoratori temporanei devono soddisfare per avviare e mantenere rapporti duraturi con Comer Industries.

Codice Etico di Gruppo: adottato dal Gruppo, è un documento che stabilisce i principi ovvero i valori fondamentali che esprimono l'impegno di Comer Industries all'integrità nella condotta aziendale e personale.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

D. Lgs. 196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

GDPR: Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

Gruppo: il Gruppo Comer, composto da Comer Industries S.p.A. e dalle società del Gruppo (di seguito anche "Comer Industries).

Informazione sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 11 o 2 de D.lgs n. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Internal Audit: ufficio interno ed autonomo e con personale specificamente formato cui è affidato il compito di gestire i canali di segnalazione attivati da Comer Industries ai sensi del d.lgs n. 24/2023;

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di Organizzazione e Gestione *ex* artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.
Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.
Segnalazione aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.
Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 D.lgs n. 24/2023.
Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 D.lgs n. 24/2023.
Segnalazione riservata: quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.
Segnalazione illecita: segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza.
Segnalazione circostanziata/verificabile: segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società/aree/persone/unità/enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.
Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Società: tutte le società di Comer Industries aventi sede legale ed operatività nel territorio italiano.
Soggetti del settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).
Soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
Soggetti segnalati: chiunque sia il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
Soggetti Terzi: controparti contrattuali di Comer Industries, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'Azienda. [a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

società di consulenza, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con Comer Indutries rapporti contrattuali (ad es. società di *outsourcing*, società di somministrazione e dipendenti somministrati)].
Stakeholder: tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.
Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in : 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3) 4) 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell' allegato al D.lgs n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell' allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell' Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell' Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

QUADRO NORMATIVO
L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di gestione delle segnalazioni e di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
In particolare, la legge 6 novembre 2012, n. 190, con l'articolo 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54-*bis* all'interno del d.lgs. 165/2001 in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di *whistleblowing*.
Con il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001, ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.
L'obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di *whistleblowing*, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179.
L'Unione Europea ha successivamente licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.
L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
Con l'adozione della presente Policy, le Società di Comer Industries aventi sede ed operatività nel territorio italiano hanno inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, a) chiarendo i principi ispiratori dell'istituto, b) precisando le modalità di gestione delle segnalazioni, c) dettagliando le modalità seguite per

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

tutelare la riservatezza dell'identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.
La presente Policy intende quindi rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.
L'obiettivo perseguito è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

AMBITO DI OPERATIVITÀ

Questa Policy si pone come riferimento per tutte le società di Comer Industries aventi sede legale ed operatività nel territorio italiano e, quindi obbligate al rispetto della normativa di cui al d.lgs n. 24/23 (di seguito anche le "Società").

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Conoscenza e consapevolezza

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

Garanzia della riservatezza dei dati personali

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato, del segnalante e del facilitatore che sono opportunamente tutelati da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati.
La raccolta dei dati deve avvenire al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce.
Sussiste l'obbligo di garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, nonché di garantire che gli stessi siano esatti ed aggiornati.
Il trattamento dei dati deve avvenire in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali.
È vietato effettuare attività di tracciamento dei canali di segnalazione.
Sussiste l'obbligo di garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso dei requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

Il regime di protezione per i segnalanti

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Diverse sono le tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina, a condizione che:

- si tratti di un soggetto compreso nel novero dei soggetti abilitati ad effettuare segnalazioni;
- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate, denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- sussista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Tale regime si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazioni esterne.
I motivi personali e specifici che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.
Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, del denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione, anche in forma tentata o minacciata, che provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia ([1]).
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC; laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a

([1]) Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare: a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b. la retrocessione di grado o la mancata promozione; c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e. le note di merito negative o le referenze negative; f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.
È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.
La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria, che adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento di eventuali ritorsioni nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione; l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragione estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
Tale beneficio non si applica nei confronti dei facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativi: su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dai segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

Il segnalante che ritiene di avere subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione: a) al proprio Responsabile; b) all'Internal Audit; c) all'Organismo di Vigilanza; d) alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.
Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Obblighi di riservatezza sull'identità del *whistleblower*, del facilitatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le già menzionate ipotesi, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente od indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

di opportunità economiche e la perdita di redditi; n. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; o. l'annullamento di una licenza o di un permesso; p. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.
Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.
I medesimi obblighi di riservatezza sono garantiti nei confronti del facilitatore che assiste il segnalante, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per quanto concerne i procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, l'identità del segnalante può essere rivelata laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta inoltre all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Con particolare riferimento all'ambito privacy, si rappresenta che i dati personali verranno trattati esclusivamente al fine di gestire la segnalazione effettuata e verificare le informazioni ivi contenute.
I dati medesimi saranno inoltre trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza del segnalante.

Un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni deve avvenire sempre con il consenso espresso della stessa.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Il regime di protezione per il segnalato

Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalato e di tutte le persone menzionate nella segnalazione
In conformità con la normativa vigente, le Società hanno adottato le stesse forme di tutela a garanzia della *privacy* del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, nonché di tutte le persone menzionate nella segnalazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste all'Autorità giudiziaria).
Salvi i casi in cui venga adita l'autorità giudiziaria, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del segnalato, e fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, la funzione incaricata della gestione della segnalazione deve trattare con riservatezza, segretezza e confidenzialità l'identità del segnalato e di tutte le persone menzionate nella segnalazione; in particolare, non deve rivelare il nome del segnalato senza il loro consenso e non deve consentire a terzi di accedere alla segnalazione e all'identità degli stessi..
La riservatezza viene garantita anche: a) nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione; b) quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dalle amministrazioni/enti e da ANAC in conformità al decreto; c) quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.
Le Società non sanzionano disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto a indagare i fatti oggetto di segnalazione e fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Possibilità di audizione del segnalato
La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in mala fede
Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tale fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.
Più in generale, le Società garantiscono adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

DIFFUSIONE
La presente Policy è pubblicata sul sito internet di Comer Industries, ove presente. Inoltre, ogni società controllata provvede a tradurre il presente strumento normativo nella lingua locale ai fini della migliore diffusione e comprensione del documento.
Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

La presente procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali.
Ai fini dell'attuazione della procedura, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla competente funzione responsabile in stretto coordinamento con la funzione HR.
Per i collaboratori è prevista analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con presa ricevuta di presa visione, eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale con le Società.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

PER CHI SEGNALA: COME E QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE UTILIZZANDO IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Chi può segnalare?

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati delle Società;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società;
- collaboratori e lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso le Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso le Società;

I segnalanti, nei rapporti con le Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel paragrafo “Oggetto della segnalazione”.

Quando si può presentare una segnalazione?

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Cosa può essere oggetto di segnalazione?

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei Modelli organizzativi;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE relativi ai seguenti settori (sensibili): appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

La segnalazione può comprendere anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, così come definiti dalle Linee Guida ANAC.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le disposizioni regolamentari non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I soggetti segnalati

Le segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il *management*, il personale dipendente, i soci, i collaboratori esterni, collaboratori non subordinati alle Società, nonché i *partner* commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con le stesse e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita di cui si sia venuti a conoscenza.

Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione. A tale fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito delle Società;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di verificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precisate, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se:

- adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinate;
- non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- siano relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari).

Le segnalazioni anonime saranno quindi gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.
Resta fermo il requisito della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.
La segnalazione non deve riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Modalità di segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate, ha la possibilità di effettuare una segnalazione utilizzando la Disclosure Hotline.
Si tratta di uno strumento di *whistleblowing,* condiviso con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, conforme alle *best practice* e alle politiche di *compliance* etica che prevede un canale dedicato e sicuro per la segnalazione di violazioni etiche.
Questo canale è gestito da una società esterna indipendente, Whistlelink, che ha il mandato vincolante di proteggere l'identità di tutti coloro che utilizzano la Hotline.
Questo canale utilizza sistemi di crittografia che assicura la riservatezza del segnalante, del segnalato e delle informazioni contenute nella segnalazione.
Tutte le informazioni ricevute saranno gestite in assoluta riservatezza, in conformità con le norme di legge vigenti.

L'indirizzo web di accesso al portale di segnalazione è **comerindustries.whistlelink.com**

Tramite questo canale è prevista la possibilità per il segnalante non anonimo di richiedere anche un incontro diretto, da fissarsi entro un termine ragionevole.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio o chiarimento sui canali di comunicazione è possibile contattare la funzione Global Compliance: compliance@comerindustries.com.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

PER CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE: COSA ACCADE DOPO LA SEGNALAZIONE

La funzione competente assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili, attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale; inoltre, saranno assicurate modalità idonee a garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento delle attività di gestione delle segnalazioni.
Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono.

Ricezione

Ricevuta la segnalazione, la funzione incaricata della gestione delle segnalazioni deve rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, al fine di informarlo del fatto che la stessa è stata presa in considerazione.
Qualora la segnalazione interna riguardi violazioni del Modello di Organizzazione e di gestione, la funzione incaricata della gestione delle segnalazioni ne dispone la trasmissione all'Organismo di Vigilanza entro sette giorni dal ricevimento.
L'Organismo di Vigilanza potrà svolgere un'indagine parallela per le finalità del Modello 231.
Il Personale di entrambe le Società che riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla entro sette giorni dal suo ricevimento, in originale con gli eventuali allegati, alla competente unità istituita, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Verifica preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare in applicazione del presente strumento normativo, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.
Al fine di distinguere la segnalazione dalla mera lamentela personale, la funzione incaricata della gestione della segnalazione effettua un primo screening di ammissibilità della stessa, valutando:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione delle Società un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi;
- quanto è grave e urgente il rischio per le Società e/o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Svolti gli opportuni approfondimenti ed analisi, la funzione incaricata della gestione della segnalazione alternativamente:

- propone, dandone comunicazione al segnalante – se noto - , l'archiviazione delle segnalazioni: i) non qualificabili come segnalazioni circostanziate verificabili non ritenendo pertanto possibile avviare la fase istruttoria; (ii) palesemente infondate ed illecite; (iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica; (iv) circostanziate verificabili per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non valuta necessario l'avvio della successiva fase istruttoria;
- contatta il segnalante qualora ritenga la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine, procedendo, poi, all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti;
- trasmette le comunicazioni ricevute non identificate come segnalazioni alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base delle normative di riferimento, informando, ove possibile,

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

il mittente della comunicazione che la problematica segnalata non rientra tra le fattispecie previste dal presente strumento normativo e che sarà presa in carico da parte delle competenti funzioni aziendali.

Istruttoria

L'obiettivo delle attività di accertamento sulle segnalazioni è di procedere alle verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.
A seguito dell'invio della segnalazione, il segnalante non anonimo potrà essere ricontattato dall'organismo competente in caso di necessità di acquisire elementi utili alla fase istruttoria.
È facoltà del segnalante inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto della segnalazione, nonché richiedere aggiornamenti sullo stato della segnalazione: in tale modo è possibile instaurare una sorta di colloquio diretto con il segnalante stesso.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'organismo competente, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
L'organismo svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.
Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, ivi inclusi l'Organismo di Vigilanza, quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.
Può sentire direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima.
Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'organismo gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Qualora, all'esito della fase istruttoria si rilevi che la segnalazione sia: (i) non fondata sulla base di elementi oggettivi, e (ii) fatta in malafede o con grave negligenza, la funzione incaricata della gestione della segnalazione:

- potrà decidere, con provvedimento motivato, di archiviarla cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati,
- la trasmette alle competenti funzioni per la valutazione dell'adozione di eventuali sanzioni disciplinari o altri provvedimenti nei confronti del segnalante,
- ne monitora l'attuazione e assicura che sia informato tempestivamente il soggetto segnalato.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, la funzione che ha ricevuto la segnalazione, in relazione alla violazione provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento e delle proprie valutazioni tempestivamente: a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, alla prima riunione utile, a tutto il Consiglio e al Collegio Sindacale; b) all'Amministratore Unico e, alla prima riunione utile, al Collegio Sindacale;
- a comunicare informativa in merito alla sintesi della attività di gestione della segnalazione, con indicazione degli esiti delle relative istruttorie e dello stato di avanzamento delle azioni correttive individuate all'Organismo di Vigilanza;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda, se necessario, ad una ulteriore verifica eventualmente supportato da legali, nonché all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso,

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'azienda, inclusa, ove necessaria, la presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Se dalle fasi dell'istruttoria emergono azioni correttive sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi è responsabilità del *management* delle aree/processi oggetto di verifica redigere un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate.
L'Organismo di Vigilanza verrà informato dei casi rilevanti per i fini del Modello 231 e potrà integrare il Piano di Azione con le misure correttive ritenute necessarie.
La funzione incaricata della gestione delle segnalazioni monitora il relativo stato di attuazione delle azioni correttive attraverso *follow-up*.

Feedback al segnalante
Terminata la fase istruttoria ed assunte le opportune decisioni circa la segnalazione, è compito della funzione incaricata della gestione delle segnalazioni:
- fornire un feedback al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, al fine di informarlo sulla gestione e valutazione della segnalazione e sull'attività svolta;
- compilare un report finale dell'indagine.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

PER CHI SEGNALA: COME E QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE UTILIZZANDO IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC.
È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto indicato nel presente allegato;
- se il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ma essa non abbia avuto seguito;
- allorché il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa dar luogo a una ritorsione;
- nel caso in cui il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione istituito dall'ANAC, al pari dei canali interni, deve essere idoneo ad assicurare, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Anche in questo caso, le segnalazioni possono essere effettuate sia tramite piattaforma informatica sia in forma orale, (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale) e, se richiesto dal segnalante, tramite un incontro diretto da fissarsi entro un termine ragionevole.

Se la segnalazione esterna è stata presentata a un soggetto non competente, essa è trasmessa, entro sette giorni dal ricevimento, all'ANAC, informando il segnalante della trasmissione.

È previsto l'obbligo per l'ANAC di:

- fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al D.lgs n. 24/23;
- notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione sulla riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei setti giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Gli obblighi di riservatezza devono essere assicurati anche qualora la segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi rispetto a quelli predisposti o attraverso personale diverso da quello addetto, al quale tuttavia la segnalazione deve essere trasmessa senza ritardo.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

Per la gestione delle segnalazioni l'ANAC deve impiegare personale adeguatamente formato per fornire alle persone interessate informazioni sull'utilizzo dei sistemi di segnalazione interna ed esterna e delle tutele di cui hanno diritto.

PER CHI SEGNALA: COME E QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE UTILIZZANDO LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

È possibile per il segnalante effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione.
Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza normativamente previsti.

In caso di segnalazioni effettuate via telefono:

- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all' ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttorie, la funzione incaricata della gestione della segnalazione predispone e aggiorna il sistema dedicato alla gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

A tale scopo, la funzione incaricata della gestione della segnalazione garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni, nonché delle carte di lavoro relative alle istruttorie e agli audit riferiti alle segnalazioni, in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza in coerenza con le disposizioni normative e secondo le specifiche regole interne.

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

APPARATO SANZIONATORIO

Perdita del regime di protezione
Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower*:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave;

Sono inoltre fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Policy.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante e del segnalato.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.
In particolare, nel valutare la sanzione disciplinare da adottare nei confronti di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante si terrà conto della gravità di tali misure ritorsive o discriminatorie, dell'eventuale danno alla salute subito dal segnalante in conseguenza di tali misure, nonché della circostanza che tali misure siano state adottate in maniera reiterata o con la partecipazione di due o più persone
In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, la funzione incaricata della gestione delle segnalazioni si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Limitazioni della responsabilità
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
La scriminante penale opera "quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste".
Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso lecito alle stesse.
È esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.
La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Ulteriori disposizioni

Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.
Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Policy e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.
In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.
Si rinvia al d.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ("GDPR")

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso, e della specifica informativa pubblicata sul sito internet di Comer Industries.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni saranno trattati sia dati personali del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc. che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della segnalazione.

Ciascuna Società di Comer Industries agisce quale autonomo Titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro.

Comer Industries nella gestione delle segnalazioni opera anche nell'interesse delle società controllate nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel GDPR, nonché, in coerenza con quanto previsto dal Codice Privacy.

Resta inteso che eventuali trattamenti di dati personali eseguiti dalle diverse funzioni delle società interessate, dagli Organi di Controllo, dagli Organismi di Vigilanza e nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni rientrano nelle responsabilità dei Responsabili del Trattamento e delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali per le rispettive aree di appartenenza in conformità alle previsioni di leggi e nel rispetto di quanto previsto dal presente strumento normativo.

Il processo di gestione delle segnalazioni è improntato sul principio di "garanzia di riservatezza e anonimato" e il "principio di riservatezza del segnalante" e pertanto nelle more del processo interno di accertamento sarà garantita la massima riservatezza.

Gli interessati potranno esercitare, qualora previsto dalle applicabili disposizioni di legge, i diritti previsti dal GDPR inviando una comunicazione per posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati: privacy@comerindustries.com e infodpo@kncm.it.

Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati. Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.

In nessuna circostanza il segnalato o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, potranno esercitare i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati. Dall'esercizio di tali diritti potrebbe

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

La presente tabella supporta la corretta classificazione delle segnalazioni all'interno del portale whistleblowing. La selezione di una categoria non determina di per sé l'ammissibilità o la validità della segnalazione, che sarà valutata dalle funzioni autorizzate sulla base dei fatti e delle evidenze fornite. In caso di dubbio, selezionare la categoria più vicina alla problematica principale; utilizzare la categoria "Altro" solo quando nessun'altra categoria risulti appropriata.

Categorie di violazioni	**Definizione e ambito di applicazione**
Appaltatori e processi di approvvigionamento	Segnalazioni riguardanti comportamenti, omissioni, pratiche o violazioni connesse alla selezione, qualifica, gestione, monitoraggio o valutazione di fornitori, appaltatori, consulenti, intermediari e altri partner commerciali, nonché ai processi di acquisto e approvvigionamento. Include, a titolo esemplificativo, irregolarità in gare e richieste di offerta, favoritismi, mancato rispetto di requisiti contrattuali, etici, ambientali o sociali, anomalie nella gestione dei fornitori, violazioni del Codice di Condotta dei Fornitori, frodi negli acquisti e qualsiasi comportamento che possa compromettere integrità, trasparenza, libera concorrenza o conformità del processo di approvvigionamento.
Corruzione e concussione	Offerta, promessa, richiesta, autorizzazione, concessione o accettazione, diretta o indiretta, di denaro, benefici o altri vantaggi indebiti al fine di influenzare una decisione, ottenere o mantenere un vantaggio improprio oppure alterare il corretto svolgimento di attività pubbliche o private. Include pagamenti di facilitazione, tangenti, omaggi o forme di ospitalità inappropriate e intermediazioni indebite.
Conflitto di interessi	Situazione effettiva, potenziale o percepita nella quale interessi personali, familiari, finanziari o professionali possono interferire con l'imparzialità, l'indipendenza o gli interessi dell'Azienda nell'assunzione di decisioni o nello svolgimento delle attività. Include relazioni non dichiarate, partecipazioni societarie, incarichi esterni o benefici personali connessi al proprio ruolo.
Contraffazione	Produzione, alterazione, utilizzo, approvazione o distribuzione non autorizzata di prodotti, componenti, documenti, certificazioni, firme, registrazioni, dati o marchi, finalizzati a rappresentarli come autentici, conformi o corretti quando non lo sono.
Furto di denaro, beni aziendali o know-how	Rimozione, appropriazione indebita, utilizzo, trasferimento o divulgazione non autorizzata di denaro, beni materiali o immateriali, informazioni riservate, proprietà intellettuale, dati tecnici o commerciali e conoscenze aziendali. Include frodi nei rimborsi spese, frodi su magazzino o pagamenti e uso personale improprio delle risorse aziendali.
Riciclaggio di denaro	Attività o comportamenti finalizzati a occultare, trasformare, trasferire o riutilizzare denaro o beni di provenienza illecita, ostacolarne l'identificazione o finanziare attività illegali. Include anomalie nei pagamenti, nelle controparti o nelle transazioni prive di giustificazione economica e violazioni dei controlli applicabili.
Salute e sicurezza delle persone	Violazione o elusione di obblighi, misure, istruzioni o controlli finalizzati a prevenire infortuni e danni alla salute. Include condizioni di lavoro non sicure, mancata gestione dei rischi, assenza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione, manomissione delle misure di sicurezza, mancata segnalazione di incidenti o quasi incidenti e falsificazione della documentazione relativa alla sicurezza.
Gestione dei dati personali	Raccolta, accesso, utilizzo, condivisione, conservazione, modifica, perdita, distruzione o cancellazione di dati personali in modo non autorizzato, non sicuro o non conforme alle normative e procedure applicabili. Include

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document

	violazioni della riservatezza, accessi non autorizzati, data breach e gestione inadeguata dei diritti degli interessati.
Traffico di esseri umani	Reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o controllo di persone mediante violenza, minacce, inganno, abuso di una condizione di vulnerabilità o altre forme di coercizione ai fini dello sfruttamento. Include indicatori di limitazione della libertà personale, trattenimento di documenti personali, debiti coercitivi o condizioni imposte da intermediari.
Violazioni dei diritti umani (lavoro minorile o lavoro forzato)	Comportamenti che violano i diritti umani fondamentali nell'ambito del lavoro o lungo la catena del valore. Include l'impiego di persone al di sotto dell'età minima prevista dalla legge, lavoro imposto tramite minacce o coercizione, schiavitù o servitù, trattenimento di documenti o salari, limitazione della libertà di movimento e altre condizioni incompatibili con un'occupazione liberamente scelta.
Molestie sessuali	Comportamenti verbali, non verbali o fisici indesiderati di natura sessuale o comunque inappropriata sul piano personale, che violano la dignità della persona o creano un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Include richieste, pressioni, commenti, messaggi, immagini o contatti indesiderati e conseguenze lavorative collegate all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti.
Minacce, violenza e mobbing	Minacce, coercizioni, aggressioni, intimidazioni, molestie, isolamento o comportamenti ostili reiterati che possano compromettere la dignità, la sicurezza o le condizioni di lavoro di una persona. Include comportamenti abusivi sistematici e abuso di autorità; non include il legittimo, rispettoso e proporzionato esercizio dei poteri organizzativi e disciplinari.
Discriminazione	Trattamento ingiustificatamente sfavorevole, esclusione o accesso non equo a opportunità, condizioni o servizi aziendali legati a caratteristiche personali tutelate dalla legge o dai principi aziendali. Include decisioni discriminatorie in materia di assunzione, retribuzione, formazione, valutazione, progressione di carriera, assegnazione delle mansioni o cessazione del rapporto di lavoro.
Impatto ambientale	Comportamenti, omissioni o pratiche che causano o possono causare danni ambientali oppure violazioni di obblighi, autorizzazioni o procedure ambientali. Include emissioni, scarichi, contaminazioni, gestione impropria di rifiuti o sostanze, superamento dei limiti di legge, falsificazione di dati ambientali e mancata segnalazione di eventi rilevanti.
Richiesta di chiarimenti	Richiesta finalizzata a comprendere l'ambito di applicazione della procedura, le modalità di segnalazione, le tutele disponibili o la categoria più appropriata da selezionare, senza necessariamente segnalare una specifica violazione. Non sostituisce una segnalazione quando sono già disponibili fatti concreti e specifici.
Altro	Comportamenti o circostanze potenzialmente non conformi al Codice Etico del Gruppo, al Codice di Condotta dei Fornitori, alle leggi, ai regolamenti o alle procedure interne che non rientrano ragionevolmente nelle categorie precedenti. La descrizione deve indicare chiaramente la natura della problematica, le persone o le aree coinvolte, il luogo, il periodo temporale e qualsiasi evidenza disponibile.

The information hereon is the property of Comer Industries. Without written permission, any copying, transmittal to others, and any use except that for which it is loaned, is prohibited. Reproduction constitutes an uncontrolled document